



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO
Servizio IV – CIRCOLAZIONE

A

Uffici Esportazione

Soprintendenze Archeologia, belle arti
e paesaggio

Segretariati regionali

E, p.c.

Capo di Gabinetto

Segretario generale

Capo Ufficio legislativo

Oggetto: Opere straniere – Valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell’attestato di libera circolazione –
Principi giurisprudenziali - CIRCOLARE.

1. Premessa.

Considerato che il diniego all’esportazione, secondo quanto previsto dall’art. 68, comma 6, del Codice, comporta *ex se* l’avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale del bene, occorre prestare particolare attenzione alle opere c.d. straniere (intendendosi per tali le opere di autore straniero che non sono state eseguite in Italia), al fine di accertare la sussistenza dei presupposti per poterle ritenere assoggettabili, in virtù del loro intrinseco valore e pregio artistico, alla normativa di tutela nazionale.

Al fine di fornire indicazioni utili a rafforzare e rendere omogenea l’azione di tutela in sede di esportazione con riferimento a dette opere, si ritiene opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi nelle più recenti pronunce del Giudice amministrativo.

2. Sottoposizione a tutela nazionale delle opere straniere.

La questione della sottoponibilità a tutela secondo la legge nazionale delle opere straniere che presentano interesse culturale è stata risolta positivamente e oggi non è più in discussione.

Già negli anni passati gli uffici ministeriali e la giurisprudenza hanno evidenziato come la cittadinanza dell’Autore dell’oggetto d’arte non è determinante per l’attribuzione dell’oggetto stesso al patrimonio culturale di un determinato Paese.

L’Ufficio legislativo del Ministero, con parere del 14 luglio 2009, prot. 14926, ha chiarito come *“la italianità dell’oggetto d’arte non costituisce affatto conditio sine qua non, di natura metagiuridica, perché l’attività accertativa dell’amministrazione in ordine al livello di interesse storico ed artistico espresso dall’oggetto stesso (ai fini di un suo eventuale vincolo) possa legittimamente esplicarsi. L’operatività della legge nazionale di tutela non è quindi preclusa con riguardo agli oggetti d’arte stranieri, se la loro*



SERVIZIO IV CIRCOLAZIONE

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4598

PEC: dg-abap.servizio4@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio4@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI

E PAESAGGIO

Servizio IV – CIRCOLAZIONE

“estraneità” all’ordinamento nazionale di tutela non è stata fatta formalmente constatare, mediante la certificazione di ingresso temporaneo, all’atto della loro introduzione sul territorio dello Stato”. Il predetto parere, richiamando gli indirizzi emanati dall’allora Ministero dell’istruzione con circolare del 13 maggio 1974, i quali indicavano i principi di carattere generale in base ai quali l’esportazione di cose di interesse storico- artistico poteva essere suscettibile di recare danno al patrimonio nazionale, ha affermato che dalla lettura dei predetti indirizzi generali appare evidente che in nessuno di essi compare l’italianità dell’oggetto d’arte come criterio dirimente per la sua sottoposizione a tutela.

Con la Circolare n. 13 del 2019 di questa Direzione generale, recante “Atto di indirizzo” in materia di circolazione internazionale, si è ribadito come, dall’art. 9 della Costituzione, ai sensi del quale la Repubblica tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione, discende che il patrimonio culturale è “nazionale” nel senso che appartiene ai cittadini della Repubblica e che, al fine di poter contribuire allo sviluppo della cultura, deve poter comprendere tutte quelle componenti attraverso le quali sia possibile, per i cittadini tutti, accrescere le proprie conoscenze e migliorare la propria formazione, onde conseguire il pieno sviluppo della persona. L’articolo 9 non fa quindi alcun riferimento al Paese in cui i beni di interesse culturale sono stati prodotti o alla nazionalità di coloro che di quei beni sono stati i creatori ai fini della loro ascrizione al patrimonio della Nazione, perché si pone come obiettivo fondamentale la crescita culturale complessiva di tutti i cittadini che quella stessa Nazione compongono, anche attraverso la tutela, a fini di pubblica fruizione, dei beni di interesse culturale che non siano stati prodotti in Italia, ovvero da autori italiani, ovvero ancora per una committenza italiana (cfr. pag. 5). Nella predetta Circolare si richiamano gli indirizzi giurisprudenziali consolidati in materia, che confermano il principio della possibile appartenenza al patrimonio culturale della Nazione anche dei beni di origine “non italiana”.

Conclusivamente, la circostanza che l’opera sia straniera, secondo l’accezione più sopra specificata, non osta alla sua sottoposizione a tutela secondo la legge italiana, che deve essere interpretata nel senso più estensivo possibile al fine di non depauperare il patrimonio nazionale con la dispersione di opere che, pur essendo “straniere”, esprimono una sostanziale contiguità culturale con lo sviluppo della storia artistica del Paese o che hanno comunque contribuito in modo attivo a tale sviluppo.

3. Connessione col patrimonio culturale italiano.

La circostanza che l’opera sia straniera, come chiarito al paragrafo precedente, non è perciò ostativa all’avvio dell’azione di tutela in sede di esportazione.

Tuttavia, considerato che la dichiarazione di interesse culturale incide sulla proprietà privata e lega indissolubilmente l’opera al patrimonio culturale nazionale, con conseguente divieto di uscita definitiva dal territorio italiano, in via preliminare all’azione di tutela si ritiene necessario che gli uffici esportazione procedano a individuare il collegamento dell’opera straniera con il patrimonio culturale italiano, ricorrendo all’uopo a dei criteri operativi tratti dalla giurisprudenza.

Ciò in quanto le opere che, secondo la corretta prospettiva storico-critica consentita oggi dalla distanza cronologica dalla esecuzione delle stesse, non presentino in alcun modo contiguità o interferenza con la ricerca artistica del nostro Paese, né risultino aver esercitato una qualche influenza sugli sviluppi della storia dell’arte italiana, dovrebbero essere escluse dall’azione di tutela.

In presenza di un bene straniero, l’ufficio esportazione che ritenga di denegare la richiesta di attestato di libera circolazione dovrà pertanto evidenziare, in primo luogo, il legame del bene con l’Italia,



SERVIZIO IV CIRCOLAZIONE

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4598

PEC: dg-abap.servizio4@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio4@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO
Servizio IV – CIRCOLAZIONE

ricorrendo ai criteri già avallati dalla giurisprudenza, o ad altri individuati di volta in volta dall'ufficio responsabile dell'istruttoria.

In via meramente esemplificativa, si riepilogano di seguito alcuni dei criteri di riferimento già utilizzati dagli uffici esportazione e ritenuti validi dal Giudice amministrativo atti a testimoniare il legame storico dell'opera con il patrimonio nazionale e l'appartenenza alla storia recente del Paese.

3.1. Rilevanza dell'opera per la storia collezionistica italiana.

Un primo criterio di collegamento può essere individuato nella appartenenza di un bene straniero ad una collezione storica italiana, come di recente avallato dalla giurisprudenza amministrativa.

3.1.1. Con riferimento a una stampa fotografica acquarellata e con inchiostro (L.H.O.O.Q.) dell'artista Marcel Duchamp, il provvedimento di dichiarazione culturale (decreto Co.re.pa.cu. Lombardia 12/04/2023) mette in luce la rilevante storia collezionistica del manufatto, ceduto dall'artista al suo amico milanese, il gallerista Arturo Schwartz, nel 1964; si tratta infatti della versione di L.H.O.O.Q. eseguita da Duchamp nel 1940 e da questi firmata in occasione della mostra omaggio al lui dedicata, organizzata nel 1964 presso la galleria Schwartz di Milano.

Il **TAR Milano, con sentenza n. 2666 del 2023**, ha ritenuto che l'amministrazione avesse ben motivato *"circa la rilevanza per la storia collezionistica italiana dell'opera, avendo particolare riguardo alla sua significativa presenza nella collezione del gallerista milanese -OMISSIS- -OMISSIS- – curatore del catalogo ragionato dedicato a-OMISSIS- edito nel 1969 (nel quale l'opera era indicata con il n. 261c) ed aggiornato nel 1997 (opera indicata col n. 369c). – presso la cui galleria l'opera è rimasta dal 1964 al 1981, venendo esposta nel 1972 e nel 1973.*

Il Tribunale ha perciò ritenuto il provvedimento di tutela correttamente fondato sul legame, comprovato dalle risultanze istruttorie, intercorrente fra l'opera e il collezionismo italiano.

3.1.2. Con riferimento all'opera **Hole Showa 21** (1951 o 1946), smalto su carta, dell'artista giapponese **Shozo Shimamoto**, la relazione storico-artistica ministeriale ne mette in luce il rapporto con l'Italia particolarmente intenso sin dagli anni Sessanta, sottolineando come le relazioni si intensificano via via in occasione delle numerose mostre personali e collettive organizzate nel nostro Paese, che molto spesso



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI

E PAESAGGIO

Servizio IV – CIRCOLAZIONE

sono corredate da un ricco programma di eventi performativi¹. Nella predetta relazione si dà inoltre conto del legame dell'opera al collezionismo italiano, criterio ritenuto dal Giudice meritevole di attenzione².

Il TAR Milano (sentenza 126 del 2023, non appellata) ha avallato l'operato degli uffici ministeriali, stabilendo quanto segue: *"Ancora, nel diniego si dà adeguata contezza anche della storia collezionistica italiana dell'Opera, avendo particolare riguardo alla sua significativa presenza nella collezione di Rosanna Chiessi, nota gallerista di Reggio Emilia, editrice, amica di Shimamoto e fondatrice, nel 2007, dell'Associazione italiana a lui intitolata. A fronte di ciò, risulta irrilevante la circostanza che la gallerista medesima abbia, in seguito, ceduto l'Opera alla Galleria Gio Arte Srl, potendo tale evenienza trovare spiegazioni contingenti che non intaccano l'importanza specifica che l'Opera de qua ha assunto entro la collezione Chiessi.*

Conclusivamente, la significativa appartenenza di un'opera straniera a una collezione italiana ben può assicurare a presupposto fondante l'azione di tutela in sede di esportazione.

3.2. Attinenza dell'opera con la storia della cultura italiana.

Un secondo criterio di collegamento tra l'opera straniera e il patrimonio nazionale che ha superato positivamente il vaglio giurisdizionale riguarda l'attinenza dell'opera con la storia della cultura italiana.

3.2.1. Si porta ad esempio il diniego all'esportazione di un olio su tela *"Ritratto di un inglese"* dell'artista tedesco **Christian Schad**. Il dipinto ritrae Lilian Kennard, moglie dell'allora ambasciatore inglese a Vienna, e fu realizzato in questa città da Schad nel 1926. La relazione storico-artistica evidenzia i contatti culturali dell'artista con i diversi Paesi in cui soggiorna, segnalando in particolare gli effetti della permanenza

¹ "Solo a titolo di esempio, si ricordano le esposizioni Giappone all'avanguardia. Il Gruppo Gutai negli anni cinquanta, Roma, Galleria nazionale d'arte moderna, 1990 (collettiva); Shozo Shimamoto Italian Festival, Milano, Brescia e Verona, 1999; l'azione *Un'arma per la pace*, Napoli, Piazza Dante, organizzata in occasione dell'esposizione tenuta presso la partenopea Fondazione Morra, 2006; Shozo Shimamoto acrobata dello sguardo, Genova, Villa Croce, 2008; Shozo Shimamoto – Memorial Exhibition, Milano, Studio Visconti, 2013; e la sua partecipazione alla 50° e alla 53° edizione dell'Esposizione internazionale d'arte Biennale di Venezia nel 2003 e nel 2009. Ultima, solo in ordine di tempo, la retrospettiva a cura di Italo Tomassoni, recentemente inaugurata presso il museo CIAC di Foligno, dal titolo Shozo Shimamoto. Le grandi opere (19 settembre 2021 – 09 gennaio 2022), segno del perdurare ininterrotto dell'interesse in Italia per l'artista giapponese. Considerando appunto tale continuità di rapporto di Shimamoto con l'Italia, non risulta sorprendente il fatto che l'Associazione, fondata nel 2007 da Rosanna Chiessi, Laura Montanari e Giuseppe Morra, e dedicata all'artista nipponico, abbia sede in Italia, e precisamente a Napoli, nel palazzo Spinelli di Tarsia, nonché in Giappone".

² "L'opera era stata acquistata da Giangaleazzo Visconti di Modrone dalla galleria di Mestre Gio Arte srl, che a sua volta l'aveva acquisita dalla signora Chiessi, amica di Shimamoto e fondatrice dell'Associazione italiana a lui intitolata. Particolarmente significativa appare proprio l'appartenenza dell'opera a Rosanna Chiessi, gallerista di Reggio Emilia, fondatrice della casa editrice Pari&Dispari, nonché animatrice e organizzatrice di eventi, festival ed esposizioni, in contatto sin dagli anni Settanta e fino alla scomparsa, avvenuta nel 2016, con tantissimi e importanti artisti concettuali, poeti visivi, performers, come quelli dell'Azionismo Viennese, Fluxus e, appunto, Gutai. Per oltre dieci anni, a partire dal 2004, Rosanna Chiessi organizzò oltre venti eventi – mostre, rassegne e performances – dedicati all'opera del gruppo Gutai e, in particolare, di Shimamoto. La stima e la collaborazione che improntò il loro rapporto si concretizzò inoltre nella fondazione nel 2007, come già ricordato, dell'Associazione Shozo Shimamoto. Dunque, si può ragionevolmente supporre che proprio il forte legame di Shimamoto con la Chiessi abbia motivato l'appartenenza di un'opera così storica e significativa, sebbene antecedente alla nascita del movimento Gutai, ad una collezione italiana.



SERVIZIO IV CIRCOLAZIONE

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4598

PEC: dg-abap.servizio4@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio4@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI

E PAESAGGIO

Servizio IV – CIRCOLAZIONE

in Italia e sottolineando che l'Autore raggiunge l'apice della sua pittura "italiana" subito dopo aver lasciato il nostro Paese per trasferirsi a Vienna³.

Il TAR Milano (sentenza n. 2601 del 2023) ha ritenuto che *"In questo senso, la motivazione in punto di rappresentatività del legame tra l'artista e l'Italia deve ritenersi esaustiva. Invero, sotto questo profilo, l'Amministrazione – coerentemente con il citato DM – ha tenuto conto della specifica attinenza dell'opera straniera alla storia della cultura in Italia, valorizzando la rappresentatività del dialogo tra la cultura artistica italiana e quella tedesca degli anni Venti: nell'opera "convergono le suggestioni recepite dall'artista durante la sua lunga permanenza nel nostro Paese e quelle provenienti dalla sua terra natale" (cfr. pagina 3 del diniego). Tale affermazione viene corroborata dalla Soprintendenza elencando i profili dell'opera che debbono far ritenere compresenti le due culture: "l'equilibrio e l'armonia della classicità, ma anche l'inquietudine e il mistero decisamente novecenteschi, che -OMISSIS- riscontra nella pittura metafisica e ancor di più nelle opere del Realismo Magico, incontrano la cruda oggettività tanto algida quanto fredda, la visione di un mondo senza scampo che è poi la cifra linguistica della Neue Sachlichkeit tedesca (...). Il Giudice inoltre sottolinea "... le censure dell'esponente non dimostrano l'inattendibilità delle valutazioni tecniche dell'Amministrazione in quanto il collegamento con l'Italia, condivisibilmente con le argomentazioni dell'Amministrazione non può ricollegarsi alla mancanza di un soggetto italiano dell'opera ma può invece emergere da elementi ulteriori quali le forme, i colori, gli stili, proprio di un linguaggio artistico che rimanda all'incontro tra la corrente artistica della Nuova Oggettività tedesca e il Realismo magico italiano"*⁴.

3.2.2. Si richiama sull'argomento anche la vicenda del dittico dell'artista spagnolo **Salvador Dalí** rappresentante *"Couple aux têtes pleines de nuages"* (1937), appartenente alla Fondazione Scelsi. Nella relazione storico-artistica viene dato ampio risalto alla descrizione dell'opera e alla sua storia, pur rimanendo alcuni profili ancora sul piano delle possibilità, come per esempio la effettiva realizzazione in Italia del dittico⁵.

³ *"In particolare, la permanenza in Italia ha lasciato una traccia indelebile nel suo linguaggio: la classicità italiana, infatti, diventa una fonte stilistica iconografica di grande importanza, mentre le poetiche contemporanee – Novecento, "Valori plastici", ma soprattutto il Realismo magico non abbandoneranno più la sua riflessione artistica ai suoi dipinti. Come scrive Elena Pontiggia: "Shad, insomma, è stato il più italiano degli espressionisti tedeschi e il più tedesco dei novecentisti italiani". È lo stesso artista dichiarare, nel 1927, che l'Italia gli ha aperto gli occhi".*

⁴ Nel caso in questione, emerge l'ulteriore legame dell'opera con il collezionismo italiano. *"Ebbene, dal diniego emerge chiaramente come la presenza dell'opera nel nostro Paese non sia frutto di accidentalità, ma di un "progetto di valorizzazione e di mercato che Emilio Bertoni porta avanti con l'attività della sua Galleria del Levante, nella cui "scuderia" -OMISSIS- figura da protagonista. Con maggior dettaglio, la Relazione sottolinea la lunga permanenza del Ritratto in Italia, il quale "giunge alla Galleria del Levante nel 1970 e, da qui, approda all'attuale collezione privata di Bologna ..." (TAR Milano cit.).*

⁵ Si riportano alcuni stralci esemplificativi della relazione: *"Si tratta ad evidenza di apparizioni oniriche, simboli ed emblemi di arte, storia, e vita, taluni non ancora del tutto decifrati, altri più chiari, che fra ricordi d'infanzia e presagi di morte alludono inequivocabilmente al dramma della guerra civile spagnola, scoppiata nel luglio del 1936" - (pag. 3); "In qualche modo intrecciata all'origine del primo dittico appare anche la più complessa storia della coppia di dipinti in esame: realizzata nel 1937 (sebbene alcuni studiosi tendano ad anticiparne l'esecuzione al '36), essa con molta probabilità appartenne a Paul Éluard, sebbene risulti poco credibile la notizia secondo la quale sarebbe stata donata direttamente da Dalí al poeta come omaggio per le sue seconde nozze con Maria Benz, soprannominata Nusch" - pag. 5); "Dubbio resta anche il successivo passaggio collezionistico, dal momento che il dittico sembrerebbe essere entrato*



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI

E PAESAGGIO

Servizio IV – CIRCOLAZIONE

Il **Consiglio di Stato (sentenza 8074 del 2023)**, in riforma della sentenza di primo grado, ha affermato come *“la creazione del dipinto in Italia non è questione decisiva per attribuire o meno interesse culturale al bene, ove ricorrano, come accade nel caso di specie, altri elementi fondanti tale interesse (...) Sul punto, risultano condivisibili le censure articolate dal Ministero anche alla luce delle considerazioni sin qui esposte dalle quali si evince la sussistenza di un’intensa relazione tra il dittico e la figura e l’ambiente culturale di Scelsi che assegna, quindi, al dittico un’ulteriore valenza culturale, quale “muto ma iconico e primeggiante testimone al vivace via-vai di incontri, eventi, rappresenta zioni, occorsi nel salotto del Maestro”, che lo rende, quindi, coprotagonista di quella vicenda culturale rilevante, giustificando l’interesse relazionale affermato dal Ministero. Del resto, (...) è innegabile, in ragione della disamina sin qui svolta, come il dittico abbia una “specificata attinenza [...] alla storia della cultura in Italia”, e, in particolare, alla storia culturale che ruota intorno alla complessa e poliedrica figura di Scelsi”.*

3.3. Legami storici dell’Autore straniero con l’Italia.

Con riferimento al dipinto a olio su tavola *“Ritratto di Olga Uberhummer”*, realizzato da Franz Von Stuck nel 1907, la relazione storico-artistica ha evidenziato come il dipinto testimoni la persistenza e la vitalità dei modelli italiani nella pittura europea di inizio XX secolo, ritenendo evidente il tributo dell’Autore al Rinascimento italiano. Si sottolineano inoltre i costanti rapporti dell’artista tedesco con l’Italia almeno a partire dal 1895, quando Von Stuck partecipa alla prima edizione della Biennale di Venezia⁶.

nella disponibilità di Giacinto Scelsi per donazione, sebbene non sia chiaro se l’acquisizione sia avvenuta direttamente tra Eluard e il compositore, in virtù dei loro rapporti, o più probabilmente ... per il tramite di Frances McCann, ereditiera, scrittrice, gallerista d’arte americana che fu compagna di Giacinto Scelsi e convisse con lui a Roma dal 1954 al 1963 circa” -pag. 5).

⁶ *“In questo particolare esemplare della ritrattistica di Von Stuck il pittore appare debitore del Rinascimento italiano, soprattutto per via della tipologia del ritratto di spalla. Il dipinto testimonia, dunque, la persistenza e la vitalità dei modelli italiani nella pittura europea di inizio XX secolo. Inoltre, il tributo nei confronti del Rinascimento italiano è evidente anche nelle lezioni all’Accademia del maestro tedesco: egli riteneva, infatti, come insegnava la tradizione centro-italiana, in particolare fiorentina, che il disegno fosse il fondamento del fare artistico. La sua notorietà porterà, negli anni successivi, numerosi giovani artisti italiani a frequentare le sue lezioni monacensi. I rapporti dell’artista tedesco con l’Italia hanno inizio almeno dal 1895, quando Von Stuck partecipa alla prima edizione della Biennale di Venezia. Da quell’anno esporrà costantemente alle Biennali, oltre che in diverse altre occasioni, almeno fino al 1926. Nel 1909 viene dedicata a Von Stuck una mostra personale antologica alla VIII Biennale di Venezia: 31 oli e 4 sculture tra dipinti famosi, opere simboliste e ritratti. In quell’occasione tre istituzioni italiane acquistano sue opere: il Municipio di Venezia la Medusa per la Galleria Internazionale di Ca’ Pesaro; il Museo Revoltella di Trieste lo Scherzo; la Galleria d’Arte Moderna “Empedocle Restivo” di Palermo il celeberrimo Il peccato e, contemporaneamente, i conti Florio commissionano all’artista un’altra versione del dipinto per la loro collezione personale. Non era la prima volta che un’istituzione italiana acquisiva un’opera dell’artista tedesco. Nel 1906, infatti, la Galleria degli Autoritratti degli Uffizi di Firenze commissiona a Von Stuck il suo, ancora oggi lì conservato. Successivamente, nel 1911 la Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma acquista, in occasione della Mostra Internazionale di Belle Arti, Oreste e le Erinni, già esposto alla mostra veneziana del 1909. Infine, nel 2003, ancora la GNAM acquista nel mercato antiquario l’opera Il girotondo del 1899, già appartenente alla collezione del medico viennese Von Mauerer.*

La mostra veneziana del 1909 suscita scalpore nell’opinione pubblica e nella critica italiana. Nonostante alcune aspre polemiche, è evidente la fascinazione nei confronti dell’artista tedesco da parte delle istituzioni nazionali, come dimostrano gli acquisti ricordati sopra. Questi, come anche quelli successivi, sono opere squisitamente simboliste, in cui l’artista, affrontando temi e soggetti mitologici e allegorici, esplicita in maniera più evidente il suo pensiero sulla



SERVIZIO IV CIRCOLAZIONE

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4598

PEC: dg-abap.servizio4@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio4@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI

E PAESAGGIO

Servizio IV – CIRCOLAZIONE

Il Consiglio di Stato, con sentenza 11204 del 2023, ha ritenuto che “rispetto allo specifico tema del legame con il nostro paese, in coerenza al criterio della testimonianza rilevante anche in caso (come nella specie) di provenienza straniera, la relazione storico artistica svolge una accurata ricostruzione dei legami storici del pittore con l'Italia, sia per la partecipazione reiterata a mostre italiane (debitamente richiamate) sia per il carattere dell'opera quale testimonianza della persistenza e validità dei modelli italiani rinascimentali”.

3.4. Il criterio cronologico.

Premesso che, in via di principio, non si potrà denegare l'uscita di un bene straniero di interesse storico presente sul territorio italiano in via del tutto incidentale o di passaggio, è pur vero che il Codice dei beni culturali riconosce come presupposto per la dichiarazione di interesse culturale il requisito della “vetustà” del bene, riconoscendo espressamente il valore del criterio cronologico. Si ritiene perciò che la permanenza in Italia per un periodo temporale significativo nella vita del bene, anche eventualmente in rapporto alla permanenza del bene nel Paese di origine o in altri Paesi, di un'opera straniera, sia un criterio rilevante ai fini della sua dichiarazione di interesse per il patrimonio culturale nazionale⁷. Il criterio cronologico richiede una valutazione ponderata caso per caso, anche in considerazione della vetustà del singolo bene all'esame degli uffici. Appare in ogni caso senz'altro significativa la permanenza in Italia del bene per almeno settant'anni, corrispondente alla vetustà richiesta dal Codice per poter avviare l'azione di tutela ordinaria.

4. Applicazione degli Indirizzi di cui al DM n. 537 del 2017.

A seguito di una richiesta di esportazione dall'Italia, presupposto quindi per trattenere un bene straniero entro i confini nazionali è la presenza di un legame significativo con il patrimonio culturale della Nazione.

Come noto, l'art. 68, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), prevede: *“Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione accertano se le cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell'articolo 10. Nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti con decreto del Ministro, sentito il competente organo consultivo”*. Tali Indirizzi sono oggi stabiliti nel DM n. 537 del 2017, recante *“Indirizzi di carattere generale per la valutazione del rilascio o del rifiuto dell'attestato di libera circolazione da parte degli uffici esportazione delle cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico”*.

condizione umana, in bilico tra la nostalgia per la perdita dell'armonia tra uomo e natura - e quindi della capacità di vivere istintivamente e con innocenza - e la rappresentazione di ciò che ha provocato tale perdita, vale a dire la colpa, il peccato, la lussuria, il vizio, insomma tutto ciò che di sconosciuto e oscuro si annida nel profondo dell'animo umano. Nonostante queste importanti acquisizioni, mancano a tutt'oggi, nelle collezioni nazionali, esempi importanti di un genere pittorico così rilevante nella produzione di Von Stuck quale la ritrattistica”.

⁷ Il criterio cronologico è stato considerato determinante (sebbene a contrario) nel famoso caso della *Commode*, in cui il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3930 del 2012, nel ribadire che possono far parte del patrimonio culturale della Nazione anche beni di origine “non italiana”, ha ritenuto che *“giudicare breve un periodo di vent'anni, in relazione ad un mobile realizzato oltre 260 anni or sono, non appare né illogico, né irrazionale”*.



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO
Servizio IV – CIRCOLAZIONE

Il decreto ministeriale 537/2017, come già chiarito con circolare n. 12/2023, nel richiamare la necessità di associare in parte motiva del provvedimento di diniego almeno due dei predetti criteri, fornisce poi elementi specifici riferiti a ciascuno degli Indirizzi.

Il decreto elenca i seguenti **sei elementi di valutazione**:

1. qualità artistica dell'opera;
2. rarità (in senso qualitativo e/o quantitativo);
3. rilevanza della rappresentazione;
4. appartenenza a un complesso e/o contesto storico, artistico, archeologico, monumentale;
5. testimonianza particolarmente significativa per la storia del collezionismo;
6. testimonianza rilevante, sotto il profilo archeologico, artistico, storico, etnografico, di relazioni significative tra diverse aree culturali.

Dopo aver adeguatamente messo in luce il legame tra l'opera straniera e il patrimonio culturale nazionale, l'ufficio che intenda denegare il titolo all'esportazione si atterrà perciò ai predetti Indirizzi, individuandone almeno due tra i sei previsti.

Nel rinviare nel dettaglio alle istruzioni operative già fornite con la circolare n. 12 del 2023, si ritiene utile precisare che, anche nel caso dell'opera straniera, non occorre la compresenza necessaria del criterio n. 6 (Testimonianza rilevante, sotto il profilo archeologico, artistico, storico, etnografico, di relazioni significative tra diverse aree culturali, anche di produzione e/o provenienza straniera), ben potendo ricorrere due tra gli altri criteri indicati⁸.

5. Conclusioni.

In conclusione, con riferimento alle opere straniere, ove l'Ufficio esportazione intenda denegare il titolo all'esportazione, si richiede la presenza di almeno due dei criteri di cui al citato d.m. 537/2017 per giustificare l'azione di tutela, con la importante precisazione che è necessario evidenziare in via preliminare il legame del bene straniero con l'Italia, ricorrendo a uno o più tra i criteri di collegamento, indicati più sopra in via esemplificativa, da individuarsi caso per caso⁹.

Si confida nel puntuale adempimento di quanto sopra indicato.

Il funzionario amm.vo (dott.ssa Lia Montereale)
Il dirigente del Servizio (dott.ssa Stefania Bisaglia)

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Luigi LA ROCCA

⁸ La questione è stata specificatamente affrontata dal Giudice amministrativo nella sentenza TAR Milano 126/2023 *cit*, nella quale si è precisato che – anche per le opere straniere – è necessaria la compresenza di almeno due tra i sei criteri indicati nel DM 537/2017, senza che sia necessario il criterio n. 6: “Sono, invece, inammissibili prima ancora che infondate le censure relative alla parte della motivazione asseritamente dedicata all’elemento di valutazione n. 6 degli Indirizzi [intitolato: «Testimonianza rilevante (...) di relazioni significative tra diverse aree culturali (...)»], atteso che, le ragioni imperniate sugli altri elementi, sin qui richiamati (ovvero, «Qualità artistica», «Rarità» e «Testimonianza particolarmente significativa per la storia del collezionismo»), sono nel complesso autonomamente idonee a sorreggere detta motivazione, ai sensi dell’art. 68, commi 3 e 4 del Codice e del DM n. 537/2017”.

⁹ La presente circolare è stata avallata dall’Ufficio legislativo con nota prot. 15581 del 14/06/2024.

